



AI SENSI DI LEGGE SI ATTESTA CHE
LA PRESENTE COPIA, COSTITUITA DA
1 FOGLI E' CONFORME
ALL'ORIGINALE.
TORINO, LI 77 LUG. 2013

FUNZIONARIO ARCHITETTO
NORMA ALESSIO



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

OGGETTO: TORINO Unità immobiliare appartenente al Palazzo Pellegrini
Corso Montevicchio, 38
N.C.E.U. Fg. 1286 particella 53 sub. 4
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137*, e s.m.i che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, *ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la richiesta presentata dall'Università degli Studi di Torino con nota prot. 12709 in data 23/04/2013 registrata a protocollo con n.. 4097 del 29/04/2013 per ottenere l'autorizzazione ad alienare l'unità immobiliare in oggetto;

CONSIDERATO che l'immobile in oggetto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.e.i citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art 10 comma 1 del citato Decreto, come accertato ai sensi dell'art 12 del D. Lgs 42/2004 e s.m.e i. con provvedimento n. 640 in data 12/10/2012;

VISTA l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli trasmessa con parere favorevole all'alienazione con nota prot. 16412 del 21/06/2013 assunta a protocollo con n..5946 del 21/06/2013;

CONSIDERATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, comma 1 e 2 e art.55, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa;

CONSIDERATO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL PIEMONTE

AUTORIZZA

ad alienare l'unità immobiliare in oggetto ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137* e s.m.i, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti

[Signature] 1 *[Signature]*

Biella Cuneo e Vercelli, del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. Si precisa che per l'immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto;

- L'immobile in questione potrà essere destinato ad uso residenziale ed uffici. Non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi; qualunque cambio d'uso anche se non comporta opere edilizie dovrà essere comunicato e preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli.
- In considerazione della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso, dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene limitatamente alle parti comuni dell'immobile;
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione, esse sono anche trascritte nei registri immobiliari;

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato a questa Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Torino, 17 LUG 2013

